



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO GINNASIO STATALE "M. BURATTI"  
E. Mail vtpc010003@istruzione.it vtpc010003@pec.istruzione.it  
Te1. : 0761/346036 - 0761/304192 -  
CODICE FISCALE 80014070561 CODICE UNIVOCO UFZPX1

Viterbo, 18/09/2025

Ai genitori degli alunni  
Liceo Ginnasio  
"Mariano Buratti" di Viterbo

COMUNICAZIONE N. 15

**OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI**

Si comunica che, a seguito di procedura negoziale, è stata stipulata l'assicurazione integrativa con la Società "Benacquista Assicurazioni". Durata dell'assicurazione: anno scolastico 2025/2026.

La sottoscrizione della predetta assicurazione compete ai genitori, è necessaria per la partecipazione ad attività quali viaggi, stages, PCTO (ex ASL), **ed è nominativa**.

La scelta di promuovere una polizza assicurativa integrativa per responsabilità civile ed infortuni, consegue dall'intento di innalzare il livello di tutela per gli alunni in relazione a due tipologie di rischio presenti in particolare nelle istituzioni scolastiche:

- a) danni derivanti da incidenti ed infortuni e eventuali oneri conseguenti a terapie;
- b) responsabilità civile per danni cagionati dagli alunni a terzi.

E' inoltre conseguente al fatto che alcuni enti o strutture che accolgono studenti per attività didattiche esterne richiedono espressamente la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

**Non essere assicurati in tal caso impedirebbe la partecipazione all'attività.**

**L'importo da versare esclusivamente tramite piattaforma PagoPA, è pari a €10,00.**

Copia integrale delle condizioni di polizza è pubblicata sul sito alla sezione Amministrazione Trasparente al link [Amministrazione Trasparente - LICEO GINNASIO STATALE "M. BURATTI" - VITERBO](#)

Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dall'art. 18 della Legge 85/2023, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni volte a supportare le famiglie ad inquadrare correttamente la questione.

L'articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica:

1. degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l'anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti

nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (articolo 18, comma 2, lettera f);

2. degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Questi, per l'anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.

Come ricordato da ultimo dalla Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Tanto premesso, alla luce delle recenti novità risulta comunque opportuno **continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti** dal momento che esse, se ben studiate, garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965.

Vediamo sotto quali profili tale tutela risulti più ampia:

1. quello dell'ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
2. quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
3. quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

Ricordiamo, poi, che le polizze prevedono una copertura **per l'ipotesi di responsabilità civile verso terzi, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido. Tale copertura non è prevista nell'assicurazione INAIL.**

Come tutti gli anni la possibilità di aderire alla polizza assicurativa, alle medesime condizioni degli alunni, è rivolta anche **a tutto il personale**, in questo caso, essendo del tutto volontaria l'adesione, chi ne fosse interessato deve rivolgersi, rispettando l'arco temporale sotto indicato, alla Segreteria Didattica per l'apertura del proprio evento di pagamento.

Si sollecita pertanto il pagamento tempestivo della polizza, precisando che l'evento per il pagamento sarà aperto il giorno 18 settembre ed il **termine ultimo di chiusura è fissato al 30 settembre 2025.**

**Non potranno essere accolte richieste di riapertura degli eventi di pagamento per singoli ritardatari.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Clara Vittori

